

2. Il Regolamento prevede il riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup>.

Evidentemente, il Regolamento non interessa i veicoli comunitari che circolano in paesi terzi come la Svizzera. Pertanto, le autorità svizzere possono richiedere, in linea di principio, l'adesivo di cui all'art. 37 della Convenzione di Vienna.

3. La Commissione ha preso contatto con le autorità svizzere per chiedere che venga riconosciuto il segno distintivo conformemente ai disposti del Regolamento (CE) 2411/98. Gli Stati membri saranno informati appena la Commissione riceverà risposta dalle autorità svizzere.

---

(1) GU L 299 del 10.11.1998.

---

(1999/C 325/071)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0002/99**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(19 gennaio 1999)

*Oggetto:* Programma di riconversione delle colture agrumicole in Grecia

Il 7 luglio 1998 il governo greco ha presentato alla Commissione un programma per la riconversione delle colture agrumicole volto a migliorare la produzione di agrumi in Grecia e per il quale sono stati stanziati 77 miliardi di dracme.

Poiché il programma in questione è considerato particolarmente importante per la agrumicoltura in Grecia, può la Commissione dire se lo ha approvato? In caso negativo, a cosa è dovuto il ritardo nella sua approvazione? Qual è la sua opinione complessiva sul programma?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(4 marzo 1999)

La Commissione non ha approvato il programma di ristrutturazione del settore agrumicolo in Grecia, il cui esame è comunque tuttora in corso.

Nel mese di gennaio 1999 la Commissione ha effettuato una missione nelle principali zone di produzione in Grecia e ne sta ora valutando i risultati di tale missione.

---

(1999/C 325/072)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0013/99**  
**di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione**

(12 gennaio 1999)

*Oggetto:* Riferimento ingannevole nella pubblicazione ufficiale delle Comunità europee riguardante i progetti pilota urbani

Nella pubblicazione ufficiale delle Comunità europee riguardante i progetti pilota urbani, seconda fase, finanziati ai sensi dell'articolo 10 del FESR, il progetto relativo alla zona di Granada-Albayzín viene illustrato con una foto (pag. 31) di un'azienda artigianale locale che non ha né chiesto né ricevuto il sostegno finanziario per questo progetto urbano.

Sia l'utilizzazione di questa immagine che la didascalia della fotografia indurrebbero a credere che esiste una relazione con detto progetto europeo, fatto questo smentito dal titolare dell'azienda. Come intende la Commissione porre rimedio a tali riferimenti ingannevoli? È a conoscenza la Commissione dell'esistenza di altre irregolarità del genere?